



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

ACCESSORI E COMPONENTI INTEGRATI RIENTRANO NEL CREDITO D'IMPOSTA BENI 4.0

Posted on 30 Settembre 2024 by Sabatino Pizzano



Buongiorno, sono il titolare di una società a responsabilità limitata e ho una questione riguardante l'agevolazione Beni 4.0. Nel 2022 abbiamo acquistato un sistema di deposito 4.0 e il tecnico che ha redatto la perizia asseverata ha incluso nel costo agevolabile, oltre al sistema stesso, anche computer, software, schermi e stampanti utilizzati dai nostri operatori per gestire il macchinario da remoto. Inoltre, nel 2023 abbiamo in programma l'acquisto di un nuovo accessorio da installare sul macchinario. Ho alcuni dubbi sulla corretta applicazione del credito d'imposta e vorrei sapere se tutti questi elementi possono effettivamente beneficiare dell'agevolazione.

La sua domanda tocca un punto cruciale nell'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) e successive modifiche. Per rispondere in modo esaustivo, è necessario analizzare separatamente i diversi elementi coinvolti nel suo investimento.

Innanzitutto, il sistema di deposito 4.0 acquistato nel 2022 rientra certamente tra i beni agevolabili, essendo un bene materiale 4.0 incluso nell'allegato A della legge 232/2016. Per quanto riguarda gli accessori come computer, software, schermi e stampanti utilizzati per la gestione remota del macchinario, questi possono essere considerati parte integrante dell'investimento agevolabile se risultano strettamente necessari al funzionamento del bene principale secondo il principio di "interconnessione" previsto dalla normativa. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 30 marzo 2017, ha chiarito che i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, possono includere nel costo agevolabile anche componenti, sistemi e software relativi alla gestione della macchina.

Riguardo al nuovo accessorio programmato per l'acquisto nel 2023, se questo è funzionalmente integrato al sistema di deposito 4.0 e ne migliora le caratteristiche tecniche, potrebbe beneficiare dell'agevolazione anche se acquistato in un periodo d'imposta successivo. Tuttavia, è importante sottolineare che l'accessorio deve essere effettivamente interconnesso al bene principale e contribuire al suo ammodernamento in chiave Industria 4.0. La risoluzione 152/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa. Per quanto concerne il software, è fondamentale distinguere tra software embedded e software standalone. Il software embedded, integrato nel bene materiale 4.0, è considerato parte del costo del bene stesso e quindi agevolabile. Il software standalone, invece, può beneficiare del credito d'imposta previsto per i beni immateriali (allegato B della legge 232/2016) se funzionale ai processi di trasformazione 4.0.

In conclusione, per poter fruire correttamente del credito d'imposta, è essenziale che tutti gli elementi (sistema di deposito, accessori, computer, software) siano interconnessi e contribuiscano effettivamente all'implementazione del processo produttivo in chiave 4.0. Si raccomanda di documentare accuratamente l'interconnessione e la funzionalità di ciascun componente all'interno del sistema complessivo, nonché di aggiornare la perizia tecnica qualora si aggiungano nuovi elementi all'investimento originario. Infine, si consiglia di consultare un professionista specializzato o di richiedere un interpello all'Agenzia delle Entrate per una valutazione specifica del suo caso, considerando la complessità e la continua evoluzione della normativa in materia di agevolazioni per Industria 4.0.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA